

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^

IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 12 ottobre 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 39280/2019 R.G e vertente

TRA

SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale C., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Del Sordo per procura in atti.

OPPONENTE

E

B.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via C., rappresentato e difeso dall' Avv. Francesca Romana Fontana e dall'Avv. Italo Di Marco per procura in atti.

OPPOSTO

FATTO E DIRITTO

La ... spa proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7762/2019, avente ad oggetto il pagamento in favore di B.B. della somma lorda di euro 46.981,86 oltre spese e accessori, a titolo di tfr, chiedendo di revocarlo.

B.B. si e' costituito chiedendo invece di rigettare l'opposizione.

E' stata tentata inutilmente la conciliazione.

All'odierna udienza la causa e' stata infine decisa.

\*\*\*\*

Ad avviso della società opponente il decreto ingiuntivo dovrebbe essere revocato perché la pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 161 L.F. determinerebbe il divieto di eseguire i pagamenti per le obbligazioni sorte anteriormente alla proposizione del ricorso e per i creditori, per titolo o per causa pregressa, nonché di intraprendere azioni esecutive ai sensi dell'art. 168 LF, nel rispetto della par condicio creditorum. Dalla presentazione della domanda di concordato, anche con riserva ex art. 161 comma sesto L.F., opererebbe una sospensione legale dei pagamenti. La ... precisa di avere attivato la pratica presso l'INPS per consentire ai propri ex dipendenti di percepire il pagamento del TFR ivi accantonato direttamente dall'Istituto di previdenza. Con riferimento poi alla parte del TFR accantonato presso l'azienda, lo stesso dovrebbe essere erogato a seguito dell'apertura della procedura da parte del Tribunale Fallimentare di Roma con le modalità colà previste. Conseguentemente l'emissione del Decreto ingiuntivo opposto sarebbe lesivo dei diritti della Società la quale, in primo luogo, non sarebbe il soggetto deputato al pagamento in favore del Sig. B.B. del TFR accantonato presso l'INPS per euro 38.176,50, avendo posto in essere ogni opportuna azione presso l'Istituto di previdenza per il pagamento diretto al lavoratore; in secondo luogo, si troverebbe gravata delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, maggiorate peraltro col precetto, versando invece in una situazione di oggettiva impossibilità di far fronte, al momento, al pagamento del TFR accantonato presso l'azienda.

Il giudicante osserva allora che, effettivamente, dagli atti risulta che in data 13.11.2018 la Società ... Spa ha depositato ricorso ex art. 161 comma sesto L.F. (all. 3 e 4 parte opponente) chiedendo l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e pure che Il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, in data 30.11.18, in accoglimento della domanda, ha concesso con decreto alla

Societa' ricorrente termine sino al 29.03.2019 per il deposito del piano, nominando i Commissari (all. 5 ...).

Risulta poi che la Societa' opponente, ai sensi e per gli effetti della circolare INPS n. 21 del 7.02.2013, ha inviato telematicamente in data 13.09.2019 attraverso il proprio "studio di consulenza Ricciardi" domanda per l'erogazione del Trattamento di Fine rapporto direttamente da parte dell'Istituto di previdenza al Sig. B.B. (all. 8).

Tutto cio' premesso l'opposizione e' infondata.

E' vero, infatti, quanto alla legittimazione passiva di ..., che la L. 27.12.2006 n. 296 ai commi 755 e seguenti ha istituito il Fondo per l'erogazione del TFR gestito, per conto dello stato, dall'I.N.P.S. cui i datori di lavoro con oltre 50 dipendenti mensilmente risultavano tenuti a versare il contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c.

In tale contesto il B.B. aveva pero' tutto il diritto di rivolgersi alla societa' ... S.p.A. atteso che legittimata passiva per l'erogazione del trattamento di fine rapporto rimane comunque la societa' datrice di lavoro che, notoriamente, non si limita ad essere "[..] un mero adiectus solutionis causa e non perde quindi la titolarita' passiva dell'obbligazione di corrispondere il TFR stesso" (cosi', tra le altre conformi, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 16/02/2018, n. 3884).

"Le motivazioni delle appena citate pronunce (tra cui appaiono particolarmente significative Cass. n. 10544 del 2016 e la successiva Cass. n. 6880 del 2017, in cui la societa' onerata dei versamenti delle quote al Fondo di Tesoreria INPS era stata poi dichiarata insolvente) poggiano, chiaramente, sul duplice presupposto che il datore di lavoro non sia da considerare un mero adiectus solutionis causa o, magari, un delegato ex lege del Fondo, e che, ove non sia stata resa, in corso di causa, la prova dell'avvenuto

versamento al medesimo Fondo di tutte o di parte delle "quote" di TFR da parte del datore di lavoro, quest'ultimo non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere (rispettivamente, per l'intero o per il residuo) il TFR stesso." (così, Cass. n. 12009/2018).

Quanto poi alla procedura di concordato preventivo emerge chiaramente la contraddittorietà delle allegazioni della ..., che, da un lato, dichiara di avere un debito nei confronti del B.B. pari ad euro 8.805,36 ma di non poterlo immediatamente adempiere atteso lo stato della procedura, mentre dall'altro, insiste per la revoca del decreto ingiuntivo opposto per "insussistenza della pretesa creditoria".

E' evidente infatti che tale pretesa esisteva al momento della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, ed esiste ancor oggi, e soprattutto, quanto ai presunti vincoli della procedura, che il B.B. non ha mai avanzato alcuna azione "esecutiva e cautelare sul patrimonio del debitore" che sarebbe nulla ai sensi del disposto di cui all'art. 168 L.n. 267 del 1942.

Il lavoratore, come previsto dalla legge ai sensi dell'art. 642 c.p.c., ha solo chiesto di ottenere un titolo in proprio favore e non ha esercitato alcuna azione esecutiva o cautelare, limitandosi a notificare all'azienda il decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto.

Essendo noto a tutti che il ricorso per decreto ingiuntivo e' azione sommaria e non certo cautelare e che l'atto di precetto e' una mera intimazione di pagamento e non costituisce atto esecutivo atteso che l'esecuzione inizia con il pignoramento ai sensi del disposto di cui all'art. 491 c.p.c..

Ne consegue che la circostanza che oggi ... non potrebbe in concreto pagare le somme indicate nello stesso decreto

ingiuntivo non rende affatto nullo quest'ultimo e non puo' in alcun modo determinarne la revoca.

Le esposte considerazioni risultano di carattere assorbente.

L'opposizione va conseguentemente respinta e va integralmente confermato il decreto ingiuntivo opposto, ovviamente anche nella parte relativa alle spese.

Con la precisazione che nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza (compresa la prima), e' destinata alla discussione e quindi all'immediata pronuncia della sentenza; ne' e' in potere del giudice o delle parti di disporre diversamente, frazionando il processo in una moltitudine di udienze, contrarie al principio costituzionale di cui all'art. 111,2. comma, Cost. (Cass. n. 27457 del 22 dicembre 2006).

Il giudice in questo caso non e' tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni, prima della pronuncia della sentenza, al termine dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facolta' di procedere alla discussione orale, rimessa, integralmente, alla loro discrezionalita', senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa (Cass. n. 13708 del 12.6.2007; Cass. n. 25575 del 22 ottobre 2008).

Le spese del giudizio di opposizione, liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Respinge l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto (n. 7762/2019);

condanna l'opponente a rifondere a B.B. le spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 2700,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, da distrarsi.

Roma 12-10-2020

Il Giudice

Umberto Buonassisi